

A cura dello Studio F. Ghiglione e A. Ghio

FISCO

PATENT BOX – E’ POSSIBILE RECUPERARE IL BENEFICIO PRESENTANDO ANCHE UN’UNICA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA (AGENZIA DELLE ENTRATE RISP. INTERPELLO N. 39 – 40 – 41 DEL 9 FEBBRAIO 2024)

Il contribuente che presenta l’istanza di riling all’Agenzia delle Entrate è tenuto a determinare il reddito secondo le regole ordinarie fino a quando non viene sottoscritto l’accordo con l’Agenzia. Il contribuente potrà, però, recuperare il beneficio fiscale del Patent box, maturato tra la data di presentazione dell’istanza di riling e la data di sottoscrizione dell’accordo con l’Agenzia delle Entrate, in un’unica soluzione, mediante la presentazione della dichiarazione integrativa oppure con la presentazione di distinte dichiarazioni integrative relative a ciascun periodo di imposta compreso nel periodo.

AGENTE DI COMMERCIO FORFETTARIO SEGUE IL PRINCIPIO DI CASSA (CHIARIMENTI ALLA STAMPA SPECIALIZZATA - CASSAZIONE N. 14909/2022)

L’Agente di commercio in regime forfettario applica, inderogabilmente, il principio di cassa. Il reddito da provvigioni dovrà, quindi, essere dichiarato nell’anno di incasso del provento anche se la fattura è stata emessa nell’anno precedente. Si precisa, inoltre, che la Suprema Corte ha più volte stabilito che il principio della “competenza fiscale” è inderogabile, pertanto il contribuente non può decidere in quale periodo d’imposta imputare i componenti di reddito. (Cass. 14909/2022)

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PAGATI CON CARTA DI CREDITO - DEDUCIBILITA’ IN BASE AL MOMENTO DI UTILIZZO DELLA CARTA (CHIARIMENTI ALLA STAMPA SPECIALIZZATA – CHIARIMENTO N. 1 AGENZIA DELLE ENTRATE)

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini dell’applicazione del principio di cassa, in caso di effettuazione del bonifico bancario si deve considerare la data in cui il contribuente dà ordine alla banca di effettuare il pagamento. Stesso discorso per i contributi previdenziali, pagati tramite carta di credito, per i quali si deve considerare il momento di utilizzo della carta, indipendentemente dalla data di addebito bancario del costo.

TESSERA SANITARIA – INVIO SEMESTRALE DELLE SPESE PER IL 2024 (DM 8 FEBBRAIO 2024)

Il Ministero dell'Economia e delle finanze ha previsto che, per l'anno 2024, le spese sanitarie debbano essere inviate con cadenza semestrale al servizio tessera sanitaria. L'invio dovrà essere fatto entro il 30 settembre 2024 per quelle del primo semestre 2024 ed entro il 31 dicembre 2025 per il secondo semestre dell'anno 2024. Per le sole spese veterinarie, invece, la trasmissione è effettuata entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute.

SPESE SANITARIE DETRABILI NELL'ANNO DEL PAGAMENTO DEL FONDO ALLA STRUTTURA SANITARIA (AGENZIA DELLE ENTRATE RISP. INTERPELLO N. 43 DEL 15 FEBBRAIO 2024)

Le spese sanitarie, pagate direttamente dal fondo di assistenza sanitaria integrativa alla struttura sanitaria, sono detraibili per l'iscritto assicurato nell'anno in cui il fondo provvede al pagamento alla struttura, in base al principio di "cassa". Se, però, il pagamento avviene dopo il decesso del contribuente, la spesa non può essere detratta nell'ultima dichiarazione del defunto e nemmeno dagli eredi. Si ricorda che, come già specificato nella circolare AGE 14/e del 19 giugno 2023, le spese detraibili per il contribuente sono solo quelle rimaste a carico dello stesso, mentre quelle rimborsate dai fondi di assistenza e previdenza sono detraibili solo se i contributi e i premi versati non sono deducibili dal reddito del contribuente.

ATTENZIONE ALLE FALSE COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITA' DELLE LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE (AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICATO STAMPA DEL 14 FEBBRAIO 2024)

Attenzione alle false comunicazioni ricevute tramite e-mail, sms, whatsapp con cui vengono richiesti i pagamenti di presunte irregolarità nei versamenti delle liquidazioni IVA, anche con bonifico bancario. A fronte di una dubbiosa comunicazione, è sempre bene contattare l'Agenzia delle Entrate al numero verde 800.90.96.96, da numero di rete fissa, o 0696668907, da cellulare, per la verifica della missiva ricevuta.

CARTELLE ESATTORIALI – MODIFICATI I FOGLI AVVERTENZE (AGENZIA DELLE ENTRATE PROVV. N. 33980 DEL 9 FEBBRAIO 2024)

L'Agenzia delle Entrate ha provveduto alla modifica dei "fogli Avvertenze" riportati nelle cartelle esattoriali, con l'indicazione delle istruzioni aggiornate per la presentazione del ricorso avverso il ruolo. La modifica si è resa necessaria in seguito all'abrogazione, con decorrenza dal 4 gennaio 2024, del reclamo/mediazione tributaria, prevista dall'articolo 17-bis del D.Lgs 546/1992.

ALTRE

SCISSIONE CON SCORPORO – SENZA DIRITTO DI RECESSO PER LE SRL E LE SOCIETÀ DI PERSONE (FONDAZIONE NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI -

DOCUMENTI DI RICERCA DEL 14 FEBBRAIO 2024 – STUDIO 45/2023 CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO)

La scissione mediante scorporo, disciplinata dall'articolo 2506.1 del codice civile, rappresenta una forma particolare di scissione, mediante la quale parte del patrimonio della società scissa viene trasferito ad una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le azioni o quote dalla società beneficiaria, continuando la propria attività. La norma che regola l'operazione dispone, in modo generico, l'oggetto dello scorporo che, pertanto, può consistere in un'azienda o in ramo di essa, ma anche di singoli elementi patrimoniali non necessariamente coordinati fra loro. Secondo quanto indicato nello studio 43/2023 del Consiglio Nazionale del notariato, per questo tipo di operazione si esclude il diritto di recesso per i soci della Srl o della Snc, in quanto l'operazione di scissione con scorporo non determina alcun mutamento dell'entità della partecipazione sociale, ma solo la modifica del patrimonio sociale. La fondazione di ricerca dei dottori commercialisti ha, inoltre, pubblicato sul proprio sito un documento di ricerca per una sintesi della procedura sia per quanto concerne gli aspetti legali, contabili e fiscali.

SCADENZE

ENTRO IL 29 FEBBRAIO IL CONGUAGLIO IMU 2023 PER I COMUNI CHE HANNO ADOTTATO DELIBERE DOPO IL 14 OTTOBRE 2023 (DIPARTIMENTO DELLE FINANZE – COMUNICATO MEF DEL 12 GENNAIO 2024)

Il 29 Febbraio scade il termine per il versamento del conguaglio IMU 2023, senza sanzioni ed interessi, per i Comuni che hanno adottato, dal 14 ottobre 2023 al 30 novembre 2023, le aliquote IMU. Il contribuente dovrà verificare, sul portale MEF, l'efficacia della delibera tardiva in quanto, come lo stesso MEF ha precisato, per alcuni Comuni non si rende efficace la proroga.

ENTRO IL 21 MARZO I COMMERCIALISTI DOVRANNO PRESENTARE IL QUESTIONARIO CPO (CNDCEC – INFORMATIVA N. 11 DEL 15 FEBBRAIO 2024)

I commercialisti hanno tempo fino al 21 marzo per compilare ed inviare il questionario, preparato dal Comitato Nazionale Pari Opportunità, per la raccolta dei dati volta all'analisi delle pari opportunità fra i colleghi a livello nazionale. Per compilare il questionario occorre accedere al link <http://forms.gle/RnjKV5z2x6gaNobG8>.

INPS

ENTRO IL 31 MAGGIO 2024 – LE DOMANDE PER IL BONUS PSICOLOGO (INPS CIRC. N. 34 DEL 15 FEBBRAIO 2024)

Entro il 31 maggio 2024 è possibile presentare la domanda per ottenere il contributo per il bonus psicologo dell'importo massimo di Euro 1.500. Possono presentare la domanda coloro che risiedono in Italia e che hanno un valore ISEE non superiore a 50.000 euro.

FINO AL 31 MARZO 2024 IL BONUS GENITORI SEPARATI IN STATO DI BISOGNO (INPS COMUNICATO STAMPA DEL 12 FEBBRAIO 2024)

Dal 12 febbraio e sino al 31 marzo 2024 è possibile presentare all'INPS la domanda per ottenere il bonus per i genitori separati, divorziati e/o non conviventi. La misura è finalizzata a garantire un contributo ai genitori in stato di bisogno, ossia con un reddito non superiore a 8.174 euro, che nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 risultavano conviventi con figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave e che, nel medesimo periodo, non abbiano ricevuto l'assegno di mantenimento per inadempienza dell'altro genitore (ex coniuge o ex convivente). Il bonus spetta laddove l'altro genitore, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, abbia cessato, ridotto o sospeso l'attività lavorativa a decorrere dall'8 marzo 2020 per una durata minima di 90 giorni oppure abbia subito una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto al reddito percepito nel 2019.